

Il versamento dei contributi previdenziali per i contribuenti minimi

a cura di Antonio Gigliotti

L'Inps nella circolare n. 79 del 05.06.2009 ha chiarito che il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale da parte dei contribuenti minimi deve essere considerato **al netto delle perdite pregresse, ma al lordo dei contributi previdenziali**.

Tale chiarimento corregge quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico 2009 PF dove si sosteneva che il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale dovesse essere calcolato anche al netto dei contributi previdenziali.

Contribuenti minimi

Come previsto *dall'art. 5, DM 2.1.2008* il reddito conseguito da un contribuente minimo assume **rilevanza anche ai fini previdenziali**.

I minimi, in sostanza, dovranno regolarmente versare all'Inps, entro il 16 giugno 2009, i contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo 2008 e prima rata d'acconto 2009 secondo le regole ordinarie previste in base alla categoria di appartenenza, ovvero:

- gli iscritti alla Gestione INPS degli artigiani/commercianti devono corrispondere i relativi contributi applicando l'aliquota contributiva sull'ammontare del reddito d'impresa prodotto nel 2008 ed evidenziato nel mod. UNICO 2009 PF eccedente il minimale;
- gli iscritti alla Gestione separata INPS, ovvero i lavoratori autonomi privi di altra copertura previdenziale (c.d. professionisti "senza cassa"), devono corrispondere i relativi contributi sulla base del reddito 2008 derivante dall'attività professionale.

Calcolo dei contributi previdenziali

In particolare il citato art. 5 fa riferimento al reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, secondo periodo, Finanziaria 2008.

Tale specifica previsione riguarda il reddito determinato dal contribuente minimo senza considerare la deducibilità dei contributi previdenziali.

Quest'ultima infatti è prevista dal successivo terzo periodo.

Le istruzioni per la compilazione del quadro CM al fine di individuare la base imponibile ai fini previdenziali dei contribuenti minimi fanno riferimento al rigo CM10. Tale rigo corrisponde, di fatto, al reddito dichiarato al netto dei contributi dedotti nel 2008 ed indicati a rigo CM7.

Nelle istruzioni, in particolare, si afferma che tale **reddito indicato al rigo CM10:**

- costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%;
- costituisce la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, da effettuare poi nel quadro RR;
- rileva ai fini della soglia per poter essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12, comma 2, Tuir.

La base imponibile come intesa dalle istruzioni ministeriali è, quindi, al netto sia delle eventuali perdite pregresse, sia al netto anche dei contributi previdenziali (indicati nel rigo CM7).

Ciò sembrerebbe “non in linea” con il citato dettato normativo secondo cui:

- *“Il reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, secondo periodo, della legge rileva per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a disposizioni di legge”,*

e l'art. 1, comma 104, secondo periodo, della Finanziaria 2008 prevede che il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei minimi:

- *“è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni.”*

Circolare Inps 5.6.2009, n. 79

Per la corretta individuazione della base imponibile ai fini previdenziali è intervenuto recentemente l'INPS il quale nella Circolare 5.6.2009, n. 79 ha specificato che:

→ “Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, ... deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7”.

Di conseguenza la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti da un contribuente minimo è così determinata:

CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse)

Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato:

→ **al netto delle perdite pregresse, ma al lordo dei contributi previdenziali**, che il contribuente dovrà avere indicato nel rigo CM7.

→	CM6	Reddito lordo (o perdita)			.00	
	CM7	Contributi previdenziali e assistenziali	1	.00	2	.00
	CM8	Reddito netto			.00	
→	CM9	Perdite pregresse			.00	

La base imponibile così calcolata andrà indicata poi nel quadro RR del modello UNICO 2009 PF, che deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l'anno 2008, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Approfondimenti sul tema

[Registro contabile 2009 contribuenti minimi](#)

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Zucchetti.com srl.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.